



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000012/2004

OGGETTO: VERALLIA ITALIA S.P.A. - STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI DEGO - VIA COLLETO, 4. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO DESTINATO ALLA FABBRICAZIONE DEL VETRO CON CAPACITA' DI FUSIONE DI OLTRE 20 MG AL GIORNO (PUNTO 3.3 ALLEGATO VIII - ALLEGAT I ALLA PARTE II-TITOLO III BIS - D.LGS. 152/2006). MODIFICA SOSTANZIALE DI IMPIANTO (RIFACIMENTO FORNO FUSORIO CON INCREMENTO DI CAPACITA' PRODUTTIVA SUPERIORE A 20MG/G)

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO che:

- 1) che, in data 01/12/2016 è pervenuta l'istanza da parte della ditta Verallia Italia S.p.A., registrata al protocollo n°78139, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/06 per la modifica sostanziale dell'impianto di fabbricazione vetro con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno, sito in Via Colletto 4 nel comune di Dego (SV); la modifica consiste nel rifacimento di un forno fusorio con incremento di capacità produttiva superiore a 20 Mg/g;
- 2) che, in data 21/02/2017 è pervenuta, a completamento della sopra citata istanza, la documentazione tecnica completa, necessaria all'istruttoria della pratica, inoltrata dalla ditta Verallia Italia S.p.A. con nota Prot. Provincia N°9767 del 21/02/2017; la documentazione allegata è la seguente:
 - Allegati A, B, C, D, E revisionati e aggiornati in base alla modifica prospettata
 - copia in corso di validità della certificazione UNI EN ISO 14001;
 - istanza di riservatezza e sintesi non tecnica;
 - report calcolo tariffa istruttoria per modifica sostanziale;
 - planimetrie aggiornate;
 - indagine di impatto acustico

- documentazione consegnata alla Regione Liguria nei mesi di agosto e novembre in relazione alla procedura di screening/verifica di assoggettabilità a VIA
 - documentazione firmata digitalmente
 - versione divulgabile
- 3) che la ditta aveva già presentato, con nota Prot. Provincia N°46509 del 14/07/2015, la relazione tecnica relativa alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento ai sensi delle Linee Guida della Commissione Europea art. 22, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE e ai sensi del D.M. 272/2014; tale relazione è stata presentata nelle tempistiche previste dalla DGR n°557 del 27/03/2015 (“*Indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del D.Lgs 152/06 per le installazioni soggette ad AIA regionale*”);
 - 4) che, con nota Prot. n. 14395 del 16/03/2017:
 - è stato comunicato al proponente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento, invitando la ditta a provvedere al versamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n°782/2009;
 - è stato individuato l'arch. Maria Grazia D'Angelo quale responsabile del procedimento in relazione all'iter procedurale ed il signor Marco Correggiari quale responsabile del procedimento per quanto concerne gli aspetti ambientali;
 - 5) che, per quanto disposto dall'art. 29 - quater, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, l'avviso relativo alla presentazione dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato pubblicato sul sito web provinciale – albo on-line - dal 13/04/2015 al 13/05/2015 e che durante detto periodo non sono pervenute osservazioni;
 - 6) che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota Prot. Provincia N°15448 del 22/03/2017 ha convocato la conferenza dei servizi (CdS) istruttoria in forma simultanea, in modalità sincrona e in via telematica, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, tenutasi il giorno 28/03/2017 (verbale della conferenza istruttoria trasmesso con nota Prot. Provincia n°17160 del 30/03/2017);
 - 7) che la Regione Liguria, con nota PG/2017/0098453 del 02/03/2017 assunta agli atti della Provincia con Prot.11861 del 02/03/2017, ha trasmesso il Decreto del Dirigente n° 610 del 15/02/2017 ad oggetto “L.R. 38/98 e s.m.i. art.10., procedura di verifica Screening riferita al rifacimento e ampliamento Forno F11, le cui conclusioni sono di “no VIA con prescrizioni”, allegato al verbale della CdS istruttoria;
 - 8) che la ditta in oggetto ha inviato, in riscontro al Decreto n°610/2017 della Regione Liguria di cui al punto precedente, la nota datata 24/03/2017 (assunta agli atti di questa Provincia al prot. N°16200 del 27/03/2017, nella quale viene rappresentato che non è possibile rispettare la prescrizione a) dello stesso decreto, relativa al monitoraggio *ante operam* di qualità dell'aria, poiché il forno F11 era, alla data di uscita del decreto, già stato demolito. L'azienda, nella stessa nota, propone, al fine di adempiere alla prescrizione, di eseguire una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria *post operam*, registrando i dati rilevati sia nei punti di massima ricaduta nel SIC e nell'immediato urbanizzato, sia al punto di emissione del forno F11. Di conseguenza, grazie ai dati registrati al punto di emissione del forno F11 in funzione prima della demolizione (*ante operam*), verrà predisposto un modello diffusionale degli inquinanti che permetterà un confronto tra la situazione precedente alla demolizione e quella successiva alla ricostruzione del forno F11;
 - 9) che la Regione Liguria, con nota PG\2017\0159950 - Prot. Provincia N°23749 del 26/04/2017, ha riscontrato la nota della ditta relativa al monitoraggio di qualità dell'aria *ante e post operam*

di cui al punto 9) precedente concludendo: “ *si prende atto di quanto in quest'ultima contenuto e si conviene con l'adeguatezza di quanto proposto*”;

- 10) che la ditta in oggetto ha, inoltre, inviato, sempre in riscontro al Decreto N°610/2017 di cui al punto precedente, la nota datata 27/04/2017 assunta agli atti di questa Provincia al Prot. N°24293 del 27/04/2017 avente ad oggetto “*Accettazione prescrizioni Decreto 610 sottoscritto il 15 febbraio 2017 – rifacimento e ampliamento Forno F11 presso lo stabilimento Verallia Italia S.p.A. di Dego (SV)*”. In tale nota l'azienda ha altresì trasmesso, come da richiesta della Regione Liguria, il progetto della scala di risalita della fauna ittica;
- 11) che sono state inviate alcune minimali precisazioni tecniche da parte dell'azienda con nota Prot. Provincia n°31547 del 15/06/2017;
- 12) che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota Prot. n. 31900 del 16/06/2017, ha convocato la riunione di Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona e in via telematica, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 che si è svolta in data 28/06/2017 (verbale della conferenza Prot. Provincia N°34209 del 30/06/2017, trasmesso con nota Prot. Provincia n°34254 del 30/06/2017);
- 13) il Gestore ha trasmesso, con nota Prot. Provincia N°16498 del 28/03/2017 copia del bonifico relativo al versamento delle spese istruttorie per un importo pari a € 4.500 desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 781/2009;

DATO ATTO:

- 14) che nel corso dello svolgimento della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i seguenti elaborati :
 - documentazione Prot. n. 9767 del 21/02/2017:
 - Allegato A – sezione informativa
 - Allegato B – sezione valutazione integrata dell'inquinamento Inquadramento e descrizione dell'impianto
 - Allegato C – sezione emissioni
 - Allegato D – piano di adeguamento e prescrizioni
 - Allegato E – piano di monitoraggio
 - Certificato UNI EN ISO 14001
 - Indagine Impatto Caustico
 - Istanza di riservatezza e Sintesi non tecnica
 - Report calcolo tariffa istruttoria
 - Planimetria emissioni in atmosfera
 - Planimetria scarichi idrici
 - Planimetria rifiuti
 - precisazioni tecniche trasmesse con nota Prot. Provincia n°31547 del 15/06/2017, ivi compresa la “*Planimetria emissioni REV02 05/06/2017 che ha sostituito la precedente Planimetria emissioni*”;
- 15) che la ditta ha dichiarato che la presente procedura prevede a realizzazione di opere già oggetto di SCIA presso il Comune di Dego presentata in data 28/11/2016 al prot. 6589.

CONSIDERATO che :

- 16) si era reso necessario un approfondimento in merito ai limiti “orari” e “delle 24 h” per le emissioni derivanti dai forni fusori, in particolare qualora il monitoraggio sia effettuato mediante SME (Sistema di Monitoraggio in Continuo), che ha dato luogo al carteggio sotto sommariamente richiamato :
 - la nota Prot. Provincia N°26708 del 29/04/2015 avente ad oggetto “*Impianti di produzione*

vetro. Valori limite di emissione in caso di misure in continuo (con Sistema di Monitoraggio in Continuo installato)”. Con tale nota questa Provincia ha rappresentato alla Regione Liguria alcune perplessità in merito al potenziale conflitto tra le disposizioni nazionali generiche (D.Lgs. N°152/06 e s.m.i.) e le disposizioni europee specifiche (BAT conclusion), specificando in particolare che:

“Omissis.....In relazione a tale disposizione si ritiene quindi che, salvo diverse indicazioni della Regione Liguria, il valore fissato quale limite medio delle 24 ore, debba essere considerato integrato anche da un limite orario, avente valore numerico pari a quello fissato per il valore medio delle 24 ore incrementato del 25% precisando, inoltre, che il limite si dovrà intendere come superato se anche uno solo dei due valori numerici prima indicati, dovesse risultare superato dalle misure effettuate con lo SME.....omissis”

- la nota Prot. PG/2015/104264 del 09/06/2015 (Prot. Provincia N°38350 del 09/06/2015) con la quale la Regione Liguria ha riscontrato la nota della Provincia di cui al precedente paragrafo, dalla quale risulta :

“Omissis.....Sulla questione, sentito anche per le vie informali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, si ritiene di poter affermare che il disposto dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 si riferisce a “valori limite” che non sono quelli autorizzati in AIA, ma quelli massimi consentiti ai sensi della medesima parte V. Conseguentemente, se in AIA sono previsti valori limite giornalieri in conformità a quanto stabilito dai BREF, il rispetto dell'AIA va verificato con riferimento esclusivamente a tale criterio temporale.

In altre parole, ai criteri di conformità ai valori limite AIA che devono essere specificato nell'A.I.A. stessa, non si applicano automaticamente criteri specificati nella norma in relazione a normativa non IPPC.

Ciò non toglie che l'impianto debba anche rispettare delle medie orarie, ma tale obbligo non discende dall'A.I.A. e non ha alcun rapporto con i numeri ivi indicati quali valori limite di emissione giornalieri.

In pratica, se dall'elaborazione dei dati SME, venisse fuori che si supera il 125% dei valori limite giornalieri massimi ammessi dalla parte V, si potrebbe contestare al gestore la violazione di tale disciplina (non la violazione dell'autorizzazione), poiché tale inottemperanza sarebbe relativa a fattispecie non normate nell'A.I.A. come stabilito dall'art. 29 quattordicesimo, comma 14, del D.Lgs. 152/06 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). ..Omissis..”.

- la nota di ARPAL prot. 9953 del 11/04/2016 (Prot. Provincia N°21382 del 11/04/2016), avente ad oggetto “Limiti alle emissioni per impianti di “fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20Mg/g”, punto 3.3 allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e succ.mod.”, con la quale vengono espresse alcune considerazioni circa i VLE da applicare ai forni per la produzione di vetro, sulla base di quanto emerso nel corso dell'incontro del “Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 46/2014) riunito in data 5/10/2015. dalla quale risulta che: “..omissis.....

- 1) I limiti da prescrivere in AIA per i parametri misurati in continuo debbano essere espressi come concentrazione media delle 24 ore conformemente a quanto stabilito dalle BAT conclusion e debbano essere minori/uguali ai BAT-AEL come disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e succ.mod.;
- 2) I limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 alla parte V restino comunque validi, e che nel caso specifico si applichino i valori previsti dal punto 7 parte III allegato I alla parte

V; in riferimento a tali valori limite la valutazione del rispetto del VLE sarà effettuata per i parametri monitorati in continuo, conformemente a quanto disposto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 vale a dire "le emissioni convogliate si considerano conformi ai VLE se nessuna delle medie delle 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1.25; in riferimento a quanto prescritto dalla norma pertanto il Gestore dovrà rispettare un VLE orario pari a 1.25 volte il VLE giornaliero previsto dal D.Lgs 152/2006, non ritenendo applicabili le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 ai BAT-AEL.

.....omissis....."

- la nota Prot. Provincia N°42674 del 29/08/2016 , con la quale, a conclusione del carteggio sopra citato, è stato rappresentato a tutte le aziende vetrarie presenti sul territorio, ivi compresa la Verallia Italia S.p.A., che per i parametri misurati in continuo, dovranno essere rispettati contemporaneamente:
 - sia il valore limite di emissione fissato con tempo di riferimento pari a 24 ore previsto nella Autorizzazione Integrata Ambientale vigente
 - sia il valore limite di emissione, inteso quale limite di emissione con tempo di riferimento pari a un'ora, ottenuto moltiplicando per il fattore 1.25 il pertinente valore di emissione previsto dagli allegati alla Parte v del D.Lgs. 152/06-Allegato I-parte III-punto7)

ATTESO

- 17) che la Conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 28/06/2017 come da verbale Prot. Provincia N°34209 del 30/06/2017, che si richiama integralmente, avendo compiutamente valutato la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, ha dichiarato chiusi i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 14 e segg. della L. 241/1990, ai fini e per gli effetti dei commi 6-bis e 7 dell'art. 14-ter della medesima L. 241/1990, relativamente alla modifica sostanziale (ampliamento forno F11) del complesso IPPC denominato VERALLIA ITALIA S.p.A sito in Località Colletto, 4 nel comune di Deago (SV);

ACQUISITO il parere favorevole del Sindaco del Comune di Deago, ex artt. 216 e 217 del R.D. 1265 del 27/7/1934 con nota prot. N 34861 del 05/07/2017;

RITENUTO pertanto:

- 18) di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto risultanti adeguatamente circostanziati e motivati;
- 19) che si possa attestare la regolarità tecnica e amministrativa della procedura seguita;

TENUTO CONTO che

- 20) l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VISTI

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e, in particolare, l’art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ”Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 ”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”;
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).”;
- il “Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento” approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione del 30 gennaio 1996, n. 19/5175;
- il D.M. N° 272 del 13 novembre 2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152”;
- La Delibera di Giunta Regionale n°557 del 27 marzo 2015 “Indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del D.lgs. 152/06 per le installazioni soggette ad AIA regionale”;
- e ll. ss. mm. ed ii.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) **DI RILASCIARE** Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'articolo 29 - sexies del D.Lgs. 152/2006 al Sig. Giovanni Bormida in qualità di Gestore del complesso IPPC denominato Verallia Italia S.p.A di Deigo (SV), Località Colletto 4, a seguito della modifica sostanziale dell'impianto consistente nel rifacimento e ampliamento del forno fusorio F11;

2) **DI APPROVARE** i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così identificati :

- Allegato A : “Sezione informativa”
- Allegato B : “Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto”
- Allegato C : “Sezione emissioni”
- Allegato D : “Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”
- Allegato E : “Sezione Piano di monitoraggio e controllo”

3) **DI STABILIRE CHE**

- (a) il presente provvedimento dovrà essere soggetto a riesame qualora si verificano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, ed il gestore sarà quindi tenuto a presentare istanza di riesame :
 - i) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - ii) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.
- (b) la validità del presente provvedimento è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli allegati come sopra approvati;
- (c) la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, quindi:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
 - l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/2006;
 - l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale n° 4/2009;
 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
 - la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 (ferma restando la possibilità dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V);
- (d) il Gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- (e) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- (f) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo dello stesso decreto.

4) DI DISPORRE :

- (a) la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line della Provincia ;
- (b) la notifica del presente provvedimento alla ditta proponente e la trasmissione agli enti intervenuti nel presente procedimento.

5) DI DARE ATTO che:

- (a) il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è l'arch. Maria Grazia D'Angelo per quanto concerne l'iter procedurale ed il Sig. Marco Correggiari per quanto attiene agli aspetti ambientali;
- (b) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- (c) il rilascio del presente provvedimento non esime il Gestore della complesso IPPC denominato "Verallia Italia S.p.A." di Deگو (SV) – Località Colletto, 4, dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di che trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto;
- (d) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati, come sopra citati:
 - Allegato A : "Sezione informativa"
 - Allegato B : "Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto"
 - Allegato C : "Sezione emissioni"
 - Allegato D : "Piano di adeguamento e Prescrizioni"
 - Allegato E : "Piano di monitoraggio"
- (e) contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.